



Parco Regionale del Matese

(www.parcoregionaledelmatese.it)



REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE (art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016)

ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" - di seguito denominato "Codice" - articolo 113, e si applica per le funzioni tecniche svolte dal personale interno dell'Ente Parco Regionale del Matese, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
2. A valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti è destinato ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al due per cento (2%), modulate - come previsto al successivo art. 2 - sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, I.V.A. esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione.
3. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli appalti relativi a servizi o forniture solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

ART. 2 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER INCENTIVARE LE FUNZIONI TECNICHE PER SINGOLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

1. La percentuale massima di cui al comma 2 del precedente art. 1 è graduata in ragione dell'importo a base d'asta del lavoro, del servizio o della fornitura da realizzare, come di seguito indicato:

IMPORTO POSTO A BASE DI GARA	QUOTA DA DESTINARE AL FONDO %
> di € 3.000.000,00	1.8
< di € 3.000.000,00	2.0

2. L'incentivo per funzioni tecniche, di cui al comma 1, relativo ai singoli appalti di lavori, servizi o forniture sarà inserito nel quadro economico del costo preventivato dell'appalto, già a partire dal progetto di fattibilità tecnico - economica e, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione (purché gli stessi contengano tutti gli elementi previsti per il livello omesso), tale incentivo comprenderà anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP.



Handwritten signature





Parco Regionale del Matese

(www.parcoregionaledelmatese.it)



3. L'80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche svolte dai dipendenti sarà ripartito tra i soggetti deputati alle attività tecniche elencate al comma 1 dell'art. 1 del presente Regolamento, nonché tra i loro collaboratori.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

4. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni svolte.

ATTIVITÀ	%
Responsabile Unico del Procedimento	35.0
Attività di Programmazione della spesa per investimenti	3.0
Attività di verifica preventiva del progetto	5.0
Attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara	12.0
Direzione dei lavori ovvero Direzione dell'esecuzione del contratto e responsabili della sicurezza in fase esecutiva	(*)35.00
Collaudo tecnico amministrativo, statico ove necessario ovvero di verifica di conformità del contratto	10.00

(*) il 10% del 35% è corrisposto al responsabile della sicurezza in fase di esecuzione del contratto

ART. 3 PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

- Di norma le attività incentivate con il fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 sono svolte con personale interno, salvo motivate eccezioni.
- Per ogni lavoro o servizio o fornitura i responsabili di procedimento, prima dell'avvio dell'attività, individuano con specifico provvedimento:
 - nel caso di LAVORI:
 - i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di verifica dei progetti, di progettazione, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza e di collaudo;





Parco Regionale del Matese

(www.parcoregionaledelmatese.it)



- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
- i tempi di ultimazione delle attività progettuali, di esecuzione dei lavori e di collaudo e le modalità di valutazione in caso di ritardato adempimento;
- le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia;

b. nel caso di SERVIZI e FORNITURE:

- i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di verifica dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di direzione dell'esecuzione, di verifica di conformità;
 - i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
 - i tempi di ultimazione ed i tempi di esecuzione dei servizi e di acquisizione delle forniture.
3. Qualora per ragioni organizzative dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, il RUP, contestualmente al sorgere dell'esigenza, dovrà comunicare, previa motivazione, il nuovo team.
 4. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento o attività.
 5. I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente parte o tutto l'insieme di atti e funzioni che caratterizzano l'attività stessa.
 6. Di norma ai collaboratori viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica non superiore al 35% della corrispondente aliquota. La restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica.
 7. Qualora si rendesse necessario ridurre o incrementare la quota spettante ai collaboratori sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva degli stessi, tale scelta andrà adeguatamente motivata.
 8. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.
 9. Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del bando o all'avvio della procedura di gara; in questo caso le funzioni del RUP e dei suoi collaboratori saranno compensate nella misura del 50% dell'aliquota spettante.
 10. Ai sensi dell'articolo 113 comma 3 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
 11. Nel caso di attività svolte in forma "mista" (ovvero con figure interne ed esterne), ai fini della determinazione dell'importo del compenso spettante al personale, l'incentivo viene quantificato in misura proporzionale all'incidenza percentuale del valore delle opere o dei lavori/servizi/forniture oggetto di incarico a professionisti esterni, rispetto al valore complessivo dell'opera o del





Parco Regionale del Matese

(www.parcoregionaledelmatese.it)



- lavoro/servizio/fornitura; qualora intere fasi vengano svolte esternamente l'incentivo è riconosciuto nella misura indicata nella tabella di cui al comma 4 dell'articolo 2, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.
12. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, incrementano la quota del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui art. 2 comma 3 del presente Regolamento, senza che però la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura che hanno determinato il suddetto incremento.
 13. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.
 14. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori, servizi o forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Dirigente responsabile che va dal 5% al 100% da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato per l'Amministrazione. Qualora in fase di esecuzione del contratto non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore e suoi collaboratori e al collaudatore), al responsabile del procedimento, all'ufficio della direzione dei lavori e al collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato proporzionalmente rispetto all'incremento del costo.
 15. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del D.Lgs. 50/2016 l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

ART. 4 - MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite all'incentivo per funzioni tecniche agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.





Parco Regionale del Matese

(www.parcoregionaledelmatese.it)



2. Per le attività riferite all'acquisizione di beni e di servizi, nonché alla realizzazione di opere o lavori, la liquidazione dell'incentivo avviene come segue:
 - a. per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando, la liquidazione viene fatta a seguito della determina di aggiudicazione definitiva dell'appalto.
 - b. per le attività di direzione dei lavori o dell'esecuzione, la liquidazione viene fatta proporzionalmente ai pagamenti in acconto previsti dal contratto di appalto;
 - c. Per le attività di Collaudo tecnico amministrativo, statico ove necessario, ovvero di verifica di conformità del contratto, la liquidazione è effettuata successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi;
 - d. Per le attività del RUP il 35% della liquidazione avverrà a seguito della determina di aggiudicazione definitiva dell'appalto, mentre il restante 65% verrà liquidata proporzionalmente ai pagamenti in acconto previsti dal contratto di appalto.
3. La liquidazione dell'incentivo avviene in busta paga, in occasione della retribuzione mensile.

ART. 5 - LIMITE INDIVIDUALE AI COMPENSI DA CORRISPONDERE

1. L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, corrisposto anche da diverse amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio della competenza) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo depurato degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione e dalla normativa vigente in materia e alle sue successive modifiche ed integrazioni.
2. Ove nel corso di un'annualità un dipendente abbia superato il limite di cui al comma precedente, non perde il diritto al pagamento del compenso incentivante per l'attività svolta, che dovrà essere liquidato entro le prime tre mensilità dell'annualità successiva.

ART. 6 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento non si applica per le attività svolte prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, in quanto, per tali attività, vengono applicate le disposizioni del regolamento approvato con Provvedimento Presidenziale n. 03 del 18.01.2013;
2. Il presente regolamento si applica per:



Parco Regionale del Matese

(www.parcoregionaledelmatese.it)



- le attività riferite all'esecuzione di lavori ed all'acquisizione di beni e di servizi le cui procedure di bando siano state pubblicate successivamente alla data di approvazione del presente regolamento precisando che la quota di incentivo deve essere inserita nel quadro economico oggetto del bando;
 - si applica altresì alle fasi non ancora espletate riferite ai bandi per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture pubblicati dal 07/02/2016 e precedentemente alla data di approvazione del presente regolamento purché nel quadro economico del lavoro/servizio/fornitura venga quantificata la quota dell'incentivo per funzioni tecniche e purché non sia già stato corrisposto l'incentivo.
3. Disposizione finale - Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

